SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 giugno 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Ministero dell'interno

Ministero della salute

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2015.

Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2014. *(15A04544)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 31

Corte dei conti

DECRETO 26 maggio 2015.

Approvazione del Conto finanziario relativo all'esercizio 2014. *(15A04389)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2015, n. **75**.

Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche all'articolo 20-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» ed, in particolare l'articolo 20-*ter*;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma secondo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Acquisito il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, reso nella riunione del 10 luglio 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 marzo 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e della semplificazione e della pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 20-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:

«2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese sul foglio contrassegnato A/1, conforme al fac-simile allegato al presente decreto, disponibile presso ogni cancelleria del Tribunale di Bolzano e delle relative sedi del giudice di pace.».

2. Il comma 3 dell'articolo 20-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:

«3. Il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, è collocato dal medesimo in apposita busta gialla, chiusa, nominativa e consegnata personalmente e direttamente al tribunale, ovvero al giudice di pace del luogo di residenza. La busta è sigillata all'atto della consegna presso il tribunale o il giudice di pace. Il giudice di pace inoltra al tribunale le buste ad esso consegnate. Il cancelliere del tribunale conserva le buste sigillate e certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia, sigillando nuovamente la busta. La richiesta di certificazione di appartenenza o di aggregazione può essere inoltrata anche per il tramite del giudice di pace. In tale caso, il tribunale provvede agli adempimenti successivi e alla consegna in plico chiuso della certificazione per il tramite del giudice di pace. Il personale del tribunale e del giudice di pace è tenuto al segreto d'ufficio. Presso i medesimi uffici non è consentita alcuna annotazione o registrazione anche informatica relativa al contenuto delle dichiarazioni o delle certificazioni. È vietato richiedere al dichiarante di produrre detta certificazione fuori dei casi e per finalità diverse da quelli tassativamente previsti dalla legge. Ai fini dell'appartenenza o dell'aggregazione al gruppo linguistico il dichiarante produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico chiuso, nel momento in cui dichiara il possesso dei requisiti per i benefici previsti. Tale plico chiuso può essere aperto solo nel momento in cui l'autorità competente verifica il possesso dei requisiti predetti. Ai dichiaranti non beneficiari la certificazione è restituita in plico chiuso.».

3. Il comma 5 dell'articolo 20-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:

«5. I comuni informano i cittadini e i soggetti di cui al comma 7-*bis* che hanno compiuto la maggiore età, o che hanno trasferito la propria residenza in un comune della provincia di Bolzano da comuni situati fuori provincia, e i cittadini o i soggetti di cui al comma 7-*bis* interdetti che abbiano riacquistato la capacità, della facoltà di rendere la dichiarazione, dei suoi effetti e circa le eventuali modifiche. Le dichiarazioni rese entro un anno dalla data di comunicazione spiegano effetto immediato».

4. Dopo il comma 7 dell'articolo 20-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è inserito il seguente:

«7-*bis*. Le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere altresì rese, con le medesime modalità ed effetti, presso la sede principale del tribunale di Bolzano:

a) dai cittadini anche di altro Stato dell'Unione europea e dai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, anche se non residenti nella provincia di Bolzano;

b) dai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria anche se non residenti nella provincia di Bolzano.

La prima dichiarazione resa dai soggetti di cui al presente comma spiega effetto immediato, salvo quanto disposto dal comma 5.».

5. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

– Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1976, n. 304.

Note alle premesse:

– L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 è citato nella nota al titolo.

– Per il testo dell'art. 20-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica 752/1976, modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 1.

– Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige):

«Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:

– Si riporta il testo integrale dell'art. 20-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal presente decreto:

«Art. 20-*ter*. — 1. Qualora intenda beneficiare, nei casi previsti, degli effetti giuridici derivanti dall'appartenenza dall'aggregazione al gruppo linguistico, ogni cittadino residente nella provincia, di età superiore agli anni diciotto e non interdetto per infermità di mente, ha facoltà di rendere in ogni momento una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno di tali gruppi, lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione nominativa di aggregazione ad uno di essi.

2. *Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese sul foglio contrassegnato A/1, conforme al fac-simile allegato al presente decreto, disponibile presso ogni cancelleria del Tribunale di Bolzano e delle relative sedi del giudice di pace*.

3. *Il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, è collocato dal medesimo in apposita busta gialla, chiusa, nominativa e consegnata personalmente e direttamente al tribunale, ovvero al giudice di pace del luogo di residenza. La busta è sigillata all'atto della consegna presso il tribunale o il giudice di pace. Il giudice di pace inoltra al tribunale le buste ad esso consegnate. Il cancelliere del tribunale conserva le buste sigillate e certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia, sigillando nuovamente la busta. La richiesta di certificazione di appartenenza o di aggregazione può essere inoltrata anche per il tramite del giudice di pace. In tale caso, il tribunale provvede agli adempimenti successivi e alla consegna in plico chiuso della certificazione per il tramite del giudice di pace. Il personale del tribunale e del giudice di pace è tenuto al segreto d'ufficio. Presso i medesimi uffici non è consentita alcuna annotazione o registrazione anche informatica relativa al contenuto delle dichiarazioni o delle certificazioni. È vietato richiedere al dichiarante di produrre detta certificazione fuori dei casi e per finalità diverse da quelli tassativamente previsti dalla legge. Ai fini dell'appartenenza o dell'aggregazione al gruppo linguistico il dichiarante produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico chiuso, nel momento in cui dichiara il possesso dei requisiti per i benefici previsti. Tale plico chiuso può essere aperto solo nel momento in cui l'autorità competente verifica il possesso dei requisiti predetti. Ai dichiaranti non beneficiari la certificazione è restituita in plico chiuso*.

4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 spiegano effetti decorsi diciotto mesi dal momento della loro consegna ed hanno durata indeterminata fino al momento in cui un'eventuale dichiarazione di modifica acquista efficacia. Trascorsi almeno cinque anni dal momento della sua consegna la dichiarazione può essere modificata dal dichiarante in qualsiasi momento, nei modi di cui al comma 3. La dichiarazione di modifica di cui al presente comma acquista efficacia decorsi due anni dalla sua consegna. La precedente dichiarazione è conservata per un periodo non superiore a 30 mesi dalla data della consegna della dichiarazione di modifica. La dichiarazione è altresì revocabile in ogni tempo. In caso di revoca il tribunale consegna al dichiarante la busta gialla in plico chiuso contenente il foglio A/1 e annota la data delle restituzione senza registrazione anche informatica relativa al contenuto delle precedenti dichiarazioni o certificazioni. Un'eventuale altra dichiarazione può essere presentata decorsi almeno tre anni dalla data in cui il Tribunale consegna la busta recante la dichiarazione revocata e ha effetto decorsi ulteriori due anni.

5. *I comuni informano i cittadini e i soggetti di cui al comma 7*-bis *che hanno compiuto la maggiore età, o che hanno trasferito la propria residenza in un comune della provincia di Bolzano da comuni situati fuori provincia, e i cittadini o i soggetti di cui al comma 7*-bis *interdetti che abbiano riacquistato la capacità, della facoltà di rendere la dichiarazione, dei suoi effetti e circa le eventuali modifiche. Le dichiarazioni rese entro un anno dalla data di comunicazione spiegano effetto immediato*.

6. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere rese anche dai cittadini di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni e sono immediatamente efficaci.

7. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici producono identici effetti giuridici e sono provate dal foglio A/1. Le dichiarazioni attestano l'appartenenza o l'aggregazione a tutti gli effetti di legge. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione necessarie ai fini della partecipazione alle elezioni comunali o provinciali nel territorio della Provincia di Bolzano sono rese secondo le modalità stabilite dalla legge regionale o provinciale.

7-bis. Le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere altresì rese, con le medesime modalità ed effetti, presso la sede principale del tribunale di Bolzano:

a) dai cittadini anche di altro Stato dell'Unione europea e dai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, anche se non residenti nella provincia di Bolzano,

b) dai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria anche se non residenti nella provincia di Bolzano.

La prima dichiarazione resa dai soggetti di cui al presente comma spiega effetto immediato, salvo quanto disposto dal comma 5.».

15G00089

DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2015, n. **76**.

Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione» ed, in particolare, l'articolo 3;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma secondo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, reso nella riunione dell'11 dicembre 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 marzo 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il terzo e quinto periodo dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo del 21 dicembre 1998, n. 495, sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

– Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1999, n. 17, Supplemento Ordinario n. 20.

Note alle premesse:

– L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

– Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495 è citato nella nota al titolo.

– Si riporta il testo dell'articolo 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670:

«Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:

– Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del citato decreto legislativo 21 dicembre 1998 n. 495, come modificato dal presente decreto:

«1. Gli immobili adibiti a rifugi alpini indicati nell'allegato A, tabella *a)*, sono trasferiti alla provincia di Bolzano. Le concessioni in atto sono prorogate al 31 dicembre 2010. Il rinnovo della concessione, dopo il 2010, è effettuato con procedura ad evidenza pubblica.».

15G00090

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 giugno 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,25%, con godimento 15 aprile 2015 e scadenza 15 maggio 2018, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 giugno 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 92.887 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 9 aprile e 11 maggio 2015, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,25%, con godimento 15 aprile 2015 e scadenza 15 maggio 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,25%, con godimento 15 aprile 2015 e scadenza 15 maggio 2018. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 novembre ed il 15 maggio di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 giugno 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 giugno 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 giugno 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 31 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 giugno 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,25% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A04628

DECRETO 9 giugno 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,35%, con godimento 16 febbraio 2015 e scadenza 15 aprile 2022, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 giugno 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 92.887 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 febbraio, 10 marzo, 9 aprile e 11 maggio 2015, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,35%, con godimento 16 febbraio 2015 e scadenza 15 aprile 2022;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,35%, con godimento 16 febbraio 2015 e scadenza 15 aprile 2022. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,35%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 giugno 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 giugno 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 giugno 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 61 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 giugno 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,35% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A04629

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 aprile 2015.

Modifica del Piano assicurativo agricolo 2015 - Proroga dei termini di sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale;

Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015 registrato dalla Corte dei conti il 20 aprile 2015 al foglio n. 1192, con il quale è stato approvato il Piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2015 ed in particolare l'art. 6, comma 1, l'art. 7 e l'art. 8;

Considerata la nota del 14 aprile 2015 con la quale l'Associazione nazionale dei consorzi di difesa - ASNACODI, che rappresenta 65 organismi associativi di difesa su 68 autorizzati ad operare ed oltre il 95% dei valori assicurati, richiede, tra l'altro, di differire il termine di sottoscrizione delle polizze agevolate a copertura dei rischi sulle colture a ciclo autunno primaverile e colture permanenti, fissato dall'art. 8 del citato decreto ministeriale 10 marzo 2015, dal 20 aprile al 30 maggio 2015, alla luce delle difficoltà ed incertezze dell'attuale campagna assicurativa dovute alla fase di implementazione delle disposizioni attuative della riforma PAC;

Ritenuto di accogliere la richiesta per consentire un regolare svolgimento della campagna assicurativa 2015 e conseguentemente posticipare il termine di sottoscrizione delle polizze a copertura dei rischi sulle colture a ciclo autunno primaverile e colture permanenti dal 20 aprile al 31 maggio 2015, per allineare la scadenza a quella già prevista per le colture a ciclo primaverile e per consentire la possibilità di sottoscrivere polizze agevolate a tutti coloro che sono interessati, migliorando l'efficacia dello strumento e di razionalizzazione della spesa pubblica;

Vista la comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Decreta:

Art. 1.

Proroga termini sottoscrizione polizze assicurative agevolate

1. Il termine di sottoscrizione delle polizze assicurative singole e dei certificati per le polizze collettive relativi alle colture a ciclo autunno primaverile e permanenti di cui all'art. 6 del decreto 10 marzo 2015, richiamato nelle premesse, è differito al 31 maggio 2015.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2015

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1804

15A04574

DECRETO 13 maggio 2015.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il proprio decreto 25 settembre 2002 con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, la varietà di erba medica «Cecilia», per la quale è stato indicato a suo tempo il relativo nominativo del responsabile della conservazione in purezza, successivamente variato con decreto del 14 maggio 2010;

Considerata la richiesta degli interessati volta a ottenere la variazione di detta responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di detta variazione;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza della sotto elencata varietà, già assegnata ad altre Ditte con precedenti decreti, viene modificata come di seguito riportato:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Vecchio Responsabile	Nuovo Responsabile
Erba medica	7067	Cecilia	Natura S.r.l.	Tombolan Giuseppe

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

15A04576

DECRETO 13 maggio 2015.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di specie agrarie iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo;

Attesa la necessità di modificare i relativi decreti d'iscrizione;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza della sotto riportata varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
5919	Frumento duro	Valsalso	Volpe Giuseppe e Parrinello Calogero	Volpe Giuseppe
3549	Orzo polistico	Diomede	CRA-QCE Unità di Ricerca per la Valorizzazione Qualitativa dei Cereali e Associazione Agricola Randazzo	CRA-CER Centro di Ricerca per la Cerealicoltura e Associazione Agricola Randazzo
424	Erba medica	Ezzelina	CRA-QCE Unità di Ricerca per la Valorizzazione Qualitativa dei Cereali e Continental Semences	Fondazione Morando Bolognini e Continental Semences

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

Avvertenza: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

15A04577

DECRETO 19 maggio 2015.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di una varietà di colza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agrarie indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato a suo tempo il relativo nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Considerata la richiesta degli interessati volta a ottenere la variazione di detta responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di detta variazione;

Ritenuto di dover procedere in conformità:

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza della sotto elencata varietà, già assegnata ad altra Ditta con precedente decreto, viene modificata come di seguito riportato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
15004	Colza	Ottawa	Dieckmann GMBH & Co.	Saatzucht Donau GesmbH & CoKG

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

15A04575

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 maggio 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coop. Inf. Montecatini Terme Cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Montecatini Terme in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2014 n. 567, con il quale la società cooperativa «Coop. Inf. Montecatini Terme Cooperativa Sociale a responsabilità limitata», con sede in Montecatini Terme (PT), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Guido Pucci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 23 gennaio 2015, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Gian Luca Pinto nato a Firenze, il 16 novembre 1965, ed ivi domiciliato in via Bonifacio Lupi, n. 14, in sostituzione del dott. Guido Pucci, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge regionale.

Roma, 5 maggio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A04531

DECRETO 5 maggio 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Sociale Cultura e Libertà - Società Cooperativa Sociale a r.l.», in Africo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale del 7 luglio 2011 n. 314 con il quale la società «Cooperativa Sociale Cultura e Libertà - Società Cooperativa Sociale a r.l.» con sede in Africo (RC) (c.f. n. 00676800808) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Andrea D'Agosto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del 14 giugno 2012 n. 349, con il quale è stata nominata commissario liquidatore l'avv. Valentina Bozzelli, in sostituzione dell'avv. Andrea D'Agosto, rinunciatario;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2014 n. 524 con il quale è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Gianluigi Mangione, in sostituzione dell'avv. Valentina Bozzelli, dimissionaria;

Vista la nota con la quale l'avv. Gianluigi Mangione ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dotto Carmine Costabile (c.f. CSTCMN72H21D086F), nato a Cosenza il 21 giugno 1972 e domiciliato in Montalto Uffugo (CS), Via Trieste - Loc. Settimo - Pal. Edil Montaltina, in sostituzione dell'avv. Gianluigi Mangione, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 maggio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A04532

DECRETO 6 maggio 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Caseromane Società cooperativa», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 2013, n. 52/2013, con il quale la «Caseromane Società cooperativa», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Alessandro Ridolfi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 5 aprile 2013, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Claudio Santini, nato il 14 maggio 1968, domiciliato in Roma, via Ruffini n. 2/A, in sostituzione del dott. Alessandro Ridolfi, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 maggio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A04533

DECRETO 18 maggio 2015.

Scioglimento della «New Generation Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cocquio-Trevisago e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n.158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 19 luglio 2013 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 effettuata in data 10 luglio 2014 prot. n. 0126992 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 21 aprile 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «New Generation Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Cocquio-Trevisago (VA) (codice fiscale n. 03160310128), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art.2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Fabio Ravone, (C.F. RVNFBA-72D07H501N) nato a Roma il 7 aprile 1972 e domiciliato in Milano, via Monte Nero, n. 80.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A04534

DECRETO 18 maggio 2015.

Scioglimento della «Universo Società cooperativa», in Treviglio, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 1° agosto 2013 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 effettuata in data 10 luglio 2014, prot. 0126958 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 21 aprile 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Universo Società Cooperativa" con sede in Treviglio (codice fiscale 03646460166), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Fabio Ravone, (C.F. RVNFBA-72D07H501N) nato a Roma il 7 aprile 1972 e domiciliato in Milano, via Monte Nero n. 80.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A04535

DECRETO 18 maggio 2015.

Scioglimento della «La Stella Società cooperativa sociale», in Fabriano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 05/04/2013 e successivo accertamento del 28/06/2013 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 14/10/2014 prot. n. 179290 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 21 aprile 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Stella Società cooperativa sociale» con sede in Fabriano (AN), costituita in data 16/07/2009, codice fiscale 02431340427, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giancarlo Corsi, nato a Milano, il 29.05.1961, codice fiscale CRSGCR61E29F205D, con studio in Ancona, via Calatafimi, 1.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A04536

DECRETO 18 maggio 2015.

Scioglimento della «Touihri Abdessattar montaggio e smontaggio fiere Società cooperativa in sigla Touihri Abdessattar montaggio e smontaggio fiere Soc. coop.», in Cameri e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 18 luglio 2013 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 effettuata in data 26 marzo 2014 prot. n. 0049451 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 21 aprile 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Touihri Abdessattar Montaggio e Smontaggio Fiere Società cooperativa in sigla Touihri Abdessattar Montaggio e Smontaggio Fiere Soc. coop.» con sede in Cameri (NO) (codice fiscale 01667420036), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Bianca Steinleitner, nata a Torino il 22 luglio 1957 (codice fiscale STNBNC57L62L219R), ivi domiciliata in via Cialdini n. 16.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A04537

DECRETO 18 maggio 2015.

Scioglimento della «Società cooperativa Italycoop», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto 1'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione dell'11 luglio 2013 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 effettuata in data 10 luglio 2014 prot. n. 0126974 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 21 aprile 2015 in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Italycoop» con sede in Torino (codice fiscale 10197750010), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Bianca Steinleitner, nata a Torino il 22 luglio 1957 (codice fiscale STNBNC57L62L219R), ivi domiciliata in via Cialdini n. 16.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A04538

DECRETO 18 maggio 2015.

Scioglimento della «O.D.M. Trasporti Società cooperativa», in Volla e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto 1'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto 1'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 21 aprile 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «O.D.M. Trasporti Società cooperativa» con sede in Volla (NA) (codice fiscale 06601161216), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Raffaele Pillo, nato a Napoli il 5 maggio 1959 (codice fiscale PLLRFL59H05F839D) e domiciliato in Melito di Napoli (NA), via Roma n. 8.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A04539

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 maggio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sinvacor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 644/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spet-

tanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società BB Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale SINVACOR;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta BB Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 043650011 e A.I.C. n. 043650023;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 23 marzo 2015;

Vista la deliberazione n. 9 del 30 aprile 2015 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SINVACOR nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 043650011 (in base 10) 19N2YV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 13.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 5,10.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 8,41.

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 043650023 (in base 10) 19N2Z7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 13.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 7,25.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 11,97.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SINVACOR è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 maggio 2015

Il direttore generale: PANI

15A04614

DETERMINA 27 maggio 2015.

Definizione del regime di fornitura per i medicinali a base di escitalopram, relativamente alle compresse. (Determina V&A n. 695/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 22 del 28 gennaio 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e s.m.i., ed in particolare il Titolo VI, rubricato «Classificazione dei medicinali ai fini della fornitura»;

Ritenuto opportuno procedere all'armonizzazione dei regimi di fornitura di tutti i medicinali a base di escitalopram, per le compresse da 5 mg, 10 mg, 15 mg e 20 mg;

Visto il relativo parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 23, 24 e 25 marzo 2015;

Determina:

Art. 1.

Definizione del regime di fornitura per i medicinali a base di escitalopram, relativamente alle compresse

Il regime di fornitura dei medicinali a base di escitalopram, relativamente alle compresse, è definito nei termini seguenti:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica, per le confezioni contenenti fino a 30 compresse;

OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile, per le confezioni contenenti più di 30 compresse.

Art. 2.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 27 maggio 2015

Il direttore generale: PANI

15A04499

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 4 giugno 2015.

Contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità. (Provvedimento n. 25484).

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 4 giugno 2015;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto il comma 7-*ter*, dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-*bis*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

Visto in particolare il comma 7-*quater* dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-*bis*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-*ter*;

Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità è stato fissato dal citato comma 7-*ter*, dell'art. 10 della legge n. 287/1990 nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Vista la propria delibera n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata dalla delibera n. 24766 del 22 gennaio 2014, la quale ha rideterminato al ribasso la misura del contributo per l'anno 2014 a carico delle società di capitale al fine di limitare, quanto più possibile, gli oneri a carico degli operatori economici, fissando il contributo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Vista la propria delibera n. 25293 del 28 gennaio 2015 la quale ha confermato che per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater* della legge n. 287/1990, il contributo è fissato nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della delibera stessa, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma 7-*quater*, della legge n. 287/1990 al fine di individuare le modalità di versamento del contributo dovuto per l'anno 2015;

Ritenuto inoltre di dover adottare le Modalità di contribuzione e le Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2015 al fine di fornire indicazioni alle società tenute al pagamento;

Delibera:

a) di approvare il documento recante «Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2015» allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (allegato «A»);

b) di approvare il documento recante le «Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2015» allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (allegato «B»);

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Roma, 4 giugno 2015

Il presidente: PITRUZZELLA

Il segretario generale: CHIEPPA

ALLEGATO *A*

Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'anno 2015

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente documento contiene le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato previsti dall'art. 10, comma 7-*ter*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e determinate dall'Autorità ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater*, della medesima legge.

Art. 2.

Soggetti tenuti al versamento del contributo

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-*ter*, della legge n. 287/90 l'obbligo del versamento del contributo è posto a carico delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento deve tenersi conto dei ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'ultimo bilancio approvato alla data del 28 gennaio 2015.

Art. 3.

Misura del contributo

1. Per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater*, della legge n. 287/90, il contributo è fissato nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data del 28 gennaio 2015, dalle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.

2. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

CAPO II

ADEMPIMENTI

Art. 4.

Termini e modalità di versamento

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater*, della legge n. 287/90 il contributo è versato direttamente all'Autorità, con le modalità indicate nelle «Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'anno 2015».

2. Per l'anno 2015 il versamento del contributo deve essere effettuato entro il 31 luglio 2015, a partire dal 1° luglio 2015.

CAPO III

CONTROLLI, ACCERTAMENTI E RIMBORSI

Art. 5.

Controlli

1. L'Autorità svolge l'attività di accertamento in ordine al corretto adempimento degli obblighi di contribuzione.

Art. 6.

Interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del contributo, oltre all'importo non versato saranno dovuti gli interessi legali ai sensi di legge a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, ovvero dal 31 luglio 2015.

Art. 7.

Riscossione coattiva

1. In caso di omesso o parziale versamento del contributo l'Autorità procederà alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

Art. 8.

Indebiti versamenti

1. In caso di versamenti di contributi non dovuti ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità una istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa. Tale documentazione comprende copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento utile dal quale emerga il carattere indebito del versamento.

ALLEGATO *B*

Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'anno 2015.

Premessa.

L'art. 5-*bis*, comma 1 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ha aggiunto i commi 7-*ter* e 7-*quater* all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Ai sensi dell'art. 10, comma 7-*ter*, della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-*bis*, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

Ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater*, della legge n. 287/90 per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-*ter*.

L'Autorità, nell'adunanza del 4 giugno 2015, ha approvato le presenti istruzioni con le quali intende fornire indicazioni ai soggetti tenuti al versamento del contributo per l'anno 2015.

A. Soggetti tenuti al versamento del contributo e determinazione dei ricavi su cui calcolare il contributo.

Sono tenuti al versamento del contributo le società di capitale che presentano ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del bilancio approvato – alla data della delibera dell'Autorità – superiore a 50 milioni di euro.

In forza del rinvio operato dall'art. 10, comma 7-*ter*, della legge n. 287/90 ai criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della medesima legge, per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.

Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio.

B. Misura del contributo.

Per l'anno 2015, il contributo è pari allo 0,06 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato dalle società di capitali alla data del 28 gennaio 2015.

Il contributo è determinato applicando detta aliquota ai ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio approvato alla data del 28 gennaio 2015, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90.

La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

C. Modalità e termini di versamento del contributo.

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2015, a partire dal 1° luglio 2015.

Al fine di agevolare le imprese contribuenti, il pagamento del contributo può essere eseguito utilizzando il bollettino M.Av. spedito a ciascuna società tramite posta ordinaria e posta elettronica certificata. Il bollettino M.Av. può essere pagato:

presso tutti gli sportelli bancari del territorio nazionale;

attraverso le soluzioni di remote banking/internet banking messe a disposizione dai prestatori di servizio di pagamento abilitati.

Resta ferma, comunque, la facoltà di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 70000 X11 intestato a "Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato" presso la Banca Popolare Di Sondrio identificato dal codice IBAN IT83F 05696 03225 0000 70000 X11.

All'atto del versamento, nella causale per il beneficiario, devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale e la descrizione della causale del versamento.

Il mancato o parziale versamento del contributo entro il 31 luglio 2015 comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali applicati a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, inviando un messaggio alla casella di posta elettronica contributo@agcm.it

15A04569

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fucimixbeta».

Estratto determina V&A n. 963/2015 del 26 maggio 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FUCIMIXBETA, nelle forme e confezioni: "20 mg + 1 mg/g crema" tubo in AL da 5 g, "20 mg + 1 mg/g crema" tubo in AL da 15 g, "20 mg + 1 mg/g crema" tubo in AL da 30 g, 20 mg + 1 mg/g crema" tubo in AL da 60 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Leo Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Danimarca

Confezione: «20 mg + 1 mg/g crema» tubo in AL da 5 g - AIC n. 043295017 (in base 10) 199899 (in base 32)

Confezione: «20 mg + 1 mg/g crema» tubo in AL da 15 g - AIC n. 043295029 (in base 10) 19989P (in base 32)

Confezione: «20 mg + 1 mg/g crema» tubo in AL da 30 g - AIC n. 043295031 (in base 10) 19989R (in base 32)

Confezione: «20 mg + 1 mg/g crema» tubo in AL da 60 g - AIC n. 043295043 (in base 10) 1998B3 (in base 32)

Forma Farmaceutica: crema

Validità Prodotto Integro: tubo chiuso: 2 anni. Dopo apertura: 3 mesi

Precauzioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 30° C.

Composizione:

Principio Attivo: acido fusidico 20 mg/g e betametasone come betametasone valerato 1 mg/g.

Eccipienti: Steareth-21, alcool cetostearilico, vaselina bianca, paraffina liquida, ipromellosa, acido citrico monoidrato, metilparaidrossibenzoato E218, propilparaidrossibenzoato E216, potassio sorbato, all-rac-α-tocoferolo, acqua purificata

Produttore del principio attivo: Leo Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Danimarca (fabbricazione e micronizzazione dell'acido fusidico);

Sicor S.r.l., Via Terrazzano 77, 20017 Rho (Mi), Italia (fabbricazione del betametasone valerato);

Micro-Macinazione S.A., Via Cantonale 6995 Molinazzo di Monteggio, Lugano, Svizzera (micronizzazione dell'acido fusidico e del betametasone valerato);

Produttore del prodotto finito: LEO Laboratories Ltd (LEO Pharma), 285 Cashel Road, Dublin 12 Irlanda (produzione, confezionamento, controllo di qualità e rilascio lotti).

Indicazioni terapeutiche:

Dermatite atopica infetta.

Dermatite, specialmente eczema tossico e allergico infettato da microrganismi sensibili all'acido fusidico.

Si devono prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull´uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "20 mg + 1 mg/g crema" tubo in AL da 5 g - AIC n. 043295017

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "20 mg + 1 mg/g crema" tubo in AL da 15 g - AIC n. 043295029

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "20 mg + 1 mg/g crema" tubo in AL da 30 g - AIC n. 043295031

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: -"20 mg + 1 mg/g crema" tubo in AL da 60 g - AIC n. 043295043

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: "20 mg + 1 mg/g crema" tubo in AL da 5 g - AIC n. 043295017 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: "20 mg + 1 mg/g crema" tubo in AL da 15 g - AIC n. 043295029 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: "20 mg + 1 mg/g crema" tubo in AL da 30 g - AIC n. 043295031- RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: -"20 mg + 1 mg/g crema" tubo in AL da 60 g - AIC n. 043295043- RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire, ai sensi dell'art. 130, comma 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale almeno ogni sei mesi a partire dal rilascio dell'autorizzazione e fino al momento dell'immissione in commercio. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza sono altresì presentati immediatamente su richiesta ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla prima immissione in commercio e quindi una volta all'anno per i due anni seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre anni, oppure immediatamente su richiesta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04503

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Jext».

Estratto determina V&A n. 964/2015 del 26 maggio 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: JEXT, nelle forme e confezioni: "300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita" 2 penne preriempite e "150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita" 2 penne preriempite, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Alk-Abelló A/S, con sede legale e domicilio fiscale in BØge Allè, 6-8, DK-2970 HØrsholm, Danimarca

Confezione: «300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 penne preriempite - AIC n. 040585046 (in base 10) 16QKUQ (in base 32)

Forma Farmaceutica: Soluzione iniettabile in una penna preriempita.

Composizione: Una penna preriempita rilascia una dose di 0.30 ml di soluzione iniettabile contenente:

Principio Attivo: 300 microgrammi di adrenalina (come tartrato).

1 ml di soluzione contiene 1 mg di adrenalina (come tartrato).

Confezione: "150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita" 2 penne preriempite - AIC n. 040585034 (in base 10) 16QKUB (in base 32)

Forma farmaceutica: Soluzione iniettabile in una penna preriempita.

Composizione: Una penna preriempita rilascia una dose di 0.15 ml di soluzione iniettabile contenente

Principio Attivo: 150 microgrammi di adrenalina (come tartrato).

1 ml di soluzione contiene 1 mg di adrenalina (come tartrato).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita" 2 penne preriempite - AIC n. 040585046

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita" 2 penne preriempite - AIC n. 040585034

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 penne preriempite - AIC n. 040585046- RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 penne preriempite - AIC n. 040585034- RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04504

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fucidin H».

Estratto determina V&A n. 961/2015 del 26 maggio 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FUCIDIN H nella forma e confezione: "20 mg/g + 10 mg/g crema" 1 tubo in AL 5 g, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Leo Pharma A/S, con sede legale e domicilio fiscale in Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Danimarca

Confezione: "20 mg/g + 10 mg/g crema" 1 tubo in AL 5 g - AIC n. 034560033 (in base 10) 10YQ11 (in base 32)

Forma Farmaceutica: crema

Composizione:

Principio Attivo: acido fusidico e idrocortisone acetato

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "20 mg/g + 10 mg/g crema" 1 tubo in AL 5 g - AIC n. 034560033

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: "20 mg/g + 10 mg/g crema" 1 tubo in AL 5 g - AIC n. 034560033 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04505

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop., in Spoleto.

In data 11 ottobre 2014, in seguito alla ricostruzione, da parte dell'Assemblea dei soci, degli organi aziendali e alla restituzione della Società alla gestione ordinaria, si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria della Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop., con sede in Spoleto (Perugia), disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 febbraio 2013.

15A04540

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004988/XVJ/CE/C del 27 maggio 2015, i manufatti esplosivi denominati:

"N105", "N110", "N120", "N125", "N130", "N133", "N134", "N135", "N140", "N150", "N160", "N165", "N170", "24N41", "20N29", "N310", "N312", "N318", "N320", "N322", "N324", "N330", "N331", "N338", "N340", "N342", "N344", "N350", "3N17", "3N36", "3N37", "3N38", "N530", "N540", "N550", "N560", già classificati con decreto ministeriale n. 557/PAS.XV.J(3/21/2004) CE(15/1) del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 2004, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella I categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, devono essere fabbricati, in accordo al certificato "HSE ENB/P/011/15 supplemento 5 del 17 febbraio 2015, dalla società "Nammo Vihtavuori OY - 41330 Vihtavuori - Finlandia", in luogo della "Eurenco Vihtavuori OY - 41330 Vihtavuori - Finlandia".

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante: "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi" e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia, provvedimento ministeriale n. 557/PAS.XV.J(3/21/2004) CE(15/1) del 6 ottobre 2004, con il quale il manufatto in argomento è stato classificato e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il sopra indicato esplosivo il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze ex artt. 47 e 28, T.U.L.P.S. in nome e per conto della "Fiocchi Munizioni S.p.A." avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n. 272, il citato attestato "CE del Tipo".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A04494

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007808/XVJ/CE/C del 27 maggio 2015, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione Esplosivo: Polvere Propellente "N32C";

Numero Certificato: ENB/P/011/15/issue 5;

Data Certificato: 17.02.2015;

Numero ONU: 0161;

Classe di rischio: 1.3 C;

Categoria P.S.: I;

Denominazione Esplosivo: Polvere Propellente "N570";

Numero Certificato: ENB/P/011/15/issue 5;

Data Certificato: 17.02.2015;

Numero ONU: 0161;

Classe di rischio: 1.3 C;

Categoria P.S.: I.

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante: "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi" e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze ex artt. 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della "Fiocchi Munizioni S.p.A." avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo notificato "HSE" (Regno Unito). Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso gli stabilimenti della Nammo Vihtavuori Oy, Ruutitehtaantie 80, 41330 Vihtavuori, Finlandia su richiesta della medesima società.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A04495

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006107/XVJ/CE/C del 27 maggio 2015, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione Esplosivo: "Ligne de transmission dénomméè "Pyrotresse" [P/N CS0108_00100]";

Numero Certificato: Ineris 0080.EXP.07.0012;

Data Certificato: 22.02.2007;

Numero ONU: 0384;

Classe di rischio: 1.4 S;

Categoria P.S.: V "B";

Denominazione Esplosivo: "Réglette de découpe équipéè Pyro 1° Étage Vega [P/N DR0256AA00100]";

Numero Certificato: Ineris 0080.EXP.07.0009;

Data Certificato: 22.02.2007;

Supplemento C2 del: 28.07.2014;

Numero ONU: 0288;

Classe di rischio: 1.1 D;

Categoria P.S.: II;

Denominazione Esplosivo: "Réglette de découpe équipéè Pyro 2° Étage Vega [P/N DR0257AA001001";

Numero Certificato: Ineris 0080.EXP.07.0009;

Data Certificato: 22.02.2007;

Supplemento C2 del: 28.07.2014;

Numero ONU: 0288;

Classe di rischio: 1.1 D;

Categoria P.S.: II;

Denominazione Esplosivo: "Réglette de découpe équipéè Pyro 3° Étage Vega [P/N DR0259AA00100]";

Numero Certificato: Ineris 0080.EXP.07.0009;

Data Certificato: 22.02.2007;

Supplemento C2 del: 28.07.2014;

Numero ONU: 0288;

Classe di rischio: 1.1 D;

Categoria P.S.: II;

Denominazione Esplosivo: “Chaine de découpage Sep 1/2 Vega [P/N JD0151AA00100]”;

Numero Certificato: Ineris 0080.EXP.07.0009;

Data Certificato: 22.02.2007;

Supplemento C2 del: 28.07.2014;

Numero ONU: 0288;

Classe di rischio: 1.1 D;

Categoria P.S.: II;

Denominazione Esplosivo: “Chaine de découpage Sep 2/3 Vega [P/N JD0152AA00100]”;

Numero Certificato: Ineris 0080.EXP.07.0009;

Data Certificato: 22.02.2007;

Supplemento C2 del: 28.07.2014;

Numero ONU: 0288;

Classe di rischio: 1.1 D;

Categoria P.S.: II.

Sull’imballaggio dei sopra citati manufatti esplosivi deve essere apposta un’etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante: “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi” e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato “CE del Tipo”, categoria dell’esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell’importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi il sig. Salvatore Spinosa, titolare delle licenze ex artt. 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della società “Avio S.p.a.” con stabilimento sito in Colleferro (RM) - Corso Garibaldi n. 22, ha prodotto l’attestato “CE del Tipo” rilasciato dall’Organismo notificato “Ineris - Francia” su richiesta della “Pyroalliance”, stabilimento di Mureaux, 139 route de Verneuil - BP 2052 - 78132 Les Mureaux Cedex (Francia). Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima società richiedente, nonché dalla società: “Pyroalliance”, stabilimento di Toulon, Chemin Charles Battezzati - Quartier Lagoubran. BP 2148 - 83063 Toulon Cedex (Francia).

Il manufatto esplosivo di seguito indicato è classificato, ai sensi dell’art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell’allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione Esplosivo: “Boîtier Multivoies Unidirectionnel (9 Voies) [PN BM0010AA00100]”;

Numero Certificato: Ineris 0080.EXP.15.0009;

Data Certificato: 27.03.2015;

Numero ONU: 0432;

Classe di rischio: 1.4 S;

Categoria P.S.: V - E.

Sull’imballaggio del sopra citato manufatto esplosivo deve essere apposta un’etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante: “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi” e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato “CE del Tipo”, categoria dell’esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell’importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il medesimo istante, ha prodotto l’attestato “CE del Tipo” rilasciato dall’Organismo Notificato “Ineris - Francia” su richiesta della “Pyroalliance”, stabilimento di Mureaux, 139 route de Verneuil - BP 2052 - 78132 Les Mureaux Cedex (Francia).

Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A04496

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015826/XVJ/CE/C-2014 del 27 maggio 2015, i manufatti esplosivi di seguito riportati sono classificati, ai sensi dell’art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell’allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione sotto indicate:

Denominazione Esplosivi «Cartridges CRT-3030-400FV» «Cartridges CRT-3030-400GV» «Cartridges CRT-3030-400JV» «Cartridges CRT-3030-40OLV»

Numero Certificato Ineris 0080.EXP.01.0012 suppl. C14

Data Certificato 18.09.2001 e 25.02.2014

Numero ONU 0352

Classe di rischio 1.4 D

Categoria P.S. II

Denominazione Esplosivo «Cutters Splitshot tm cutters SSC-0875-461» «Cutters Splitshot tm cutters SSC-1000-461»

Numero Certificato Ineris 0080.EXP.01.0015 suppl. Cl e C5

Data Certificato 18.09.2001 e 9.07.2013

Numero ONU 0349

Classe di rischio 1.4 S

Categoria P.S. II

Denominazione Esplosivo «Shaped Charges Perforators Open RTG, RTG-1687-301BH» «Shaped Charges Perforators Open RTG, RTG-1687-401BH» «Shaped Charges Perforators Open RTG, RTG-2125-302GH» «Shaped Charges Perforators Open RTG, RTG-2125-302LS» «Shaped Charges Perforators Open RTG, RTG-2125-402F» «Shaped Charges Perforators Open RTG, SDP-1687-402NT3»

Numero Certificato Ineris 0080.EXP.01.0029 suppl. C15

Data Certificato 18.09.2001, 9.07.2015

Numero ONU 0440

Classe di rischio 1.4 D

Categoria P.S. II

Denominazione Esplosivo «Shaped Charges Perforators Open TAG, HSC-2500-301» «Shaped Charges Perforators Open TAG, HSC-3125-310A» «Shaped Charges Perforators Open TAG, HSC-3125-310ZF» «Shaped Charges Perforators Open TAG, HSC-5000-425F» «Shaped Charges Perforators Open TAG, SDP-2125-402NT3» «Shaped Charges Perforators Open TAG, SDP-3121-410» «Shaped Charges Perforators Open TAG, SDP-3125-312NT» «Shaped Charges Perforators Open TAG, SDP-3125-411NT4» «Shaped Charges Perforators Open TAG, SDP-3325-410» «Shaped Charges Perforators Open TAG, SDP-3375-311NT» «Shaped Charges Perforators Open TAG, SDP-3375-311NT4» «Shaped Charges Perforators Open TAG, SDP-3375-411NT» «Shaped Charges Perforators Open TAG, SDP-3375-411NT3» «Shaped Charges Perforators Open TAG, SDP-3375-411NT4» «Shaped Charges Perforators Open TAG, SDP-4500-411NT3» «Shaped Charges Perforators Open TAG, SDP-4539-410» «Shaped Charges Perforators Open TAG, TAG-3375-301» «Shaped Charges Perforators Open TAG, TAG-3375-311» «Shaped Charges Perforators Open TAG, TAG-3375-311L» «Shaped Charges Perforators Open TAG, TAG-3375-331» «Shaped Charges Perforators Open TAG, TAG-4500-311» «Shaped Charges Perforators Open TAG, TAG-4625-301ZF» «Shaped Charges Perforators Open TAG, TAG-5000-306ZF» «Shaped Charges Perforators Open TAG, TAG-5000-313» «Shaped Charges Perforators Open TAG, TAG-7000-361F» «Shaped Charges Perforators Open TAG, TAG-7000-362F»

Numero Certificato Ineris 0080.EXP.01.0032 suppl. C30

Data Certificato 18.09.2001 e 23.06.2014

Numero ONU 0440

Classe di rischio 1.4 D

Categoria P.S. II

Per tali esplosivi il sig. Antonio Dionisi, titolare delle licenze di deposito e vendita di esplosivi di II e III categoria T.U.L.P.S., in nome e

per conto della «D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza Srl», con deposito in località Fanà di Comunanza (AP), ha prodotto gli attestati «CE del Tipo» rilasciati dall'Organismo Notificato «INERIS» su richiesta della «Owen Compliance Services, Inc.» - Godley - Texas (USA). Da tali certificati risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso la «Owen Oil Tools LP» - Godley - Texas (USA).

Denominazione Esplosivo «Oilfieid Detonating Delays Style 1 51-8200-4» «Oilfield Detonating Delays Style 1 51-8200-5»

Numero Certificato Ineris 0080.EXP.03.0040 suppl. C 1 e C5

Data Certificato 24.03.2004 e 21.03.2011

Numero ONU 0455

Classe di rischio 1.4 S

Categoria P.S. V gruppo «D»

Per tali esplosivi il sig. Antonio Dionisi, titolare delle licenze di deposito e vendita di esplosivi di II e III categoria T.U.L.P.S., in nome e per conto della «D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza Srl», con deposito in località Fanà di Comunanza (AP), ha prodotto gli attestati «CE del Tipo» rilasciati dall'Organismo Notificato «INERIS» su richiesta della «Pacific Scientific Energetic Material Company - Chandler - Arizona (USA). Da tali certificati risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso gli stabilimenti della stessa società richiedente.

Il manufatto esplosivo denominato «Percussion Primer 2-350220-1», già classificato con decreto ministeriale n. 557/PAS.2827-XVJ/2/19 2007 CE (91) del 26 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 del 9 febbraio 2009, nella V categoria gruppo «A» dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S è cosi riclassificato:

Denominazione esplosivo «Percussion Primer 2-350220-1»

Numero Certificato Ineris 0080.EXP.03.0046 suppl. C1

Data Certificato 24.03.2003

Numero ONU 0044

Classe di rischio 1.4 S

Categoria P.S. V gruppo «E»

Per tale esplosivo il sig. Antonio Dionisi, titolare delle licenze di deposito e vendita di esplosivi di II e III categoria T.U.L.P.S., in nome e per conto della «D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza Srl», con deposito in località Fanà di Comunanza (AP), ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «INERIS» su richiesta della «Owen Compliance Services, Inc.» - Godley - Texas (USA). Da tali certificati risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso la «Pacific Scientific Energetic Material Company - Chandler - Arizona (USA).

Sull'imballaggio di tutti manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A04497

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011030/XVRCE/C-2014 del 27 maggio 2015, i manufatti esplosivi di seguito riportati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicate:

Denominazione Esplosivo «Oilfield detonating transfer block assemblies p/n 2-350450-1»

Numero Certificato Ineris 0080.EXP.03.0047 suppl. Cl e C2

Data Certificato 24.01.2005 e 4.09.2009

Numero ONU 0410

Classe di rischio 1.4 D

Categoria P.S. V gruppo «A»

Denominazione Esplosivo «Oilfield non detonating delays p/n 2-350350-1»

Numero Certificato Ineris 0080.EXP.03.0044 suppl. Cl, C2 e C3

Data Certificato 24.03.2004, 8.12.2005 e 4.09.2009

Numero ONU 0323

Classe di rischio 1.4 S

Categoria P.S. V gruppo «E»

Denominazione Esplosivo «Oilfield detonating delays Style 1 p/n 2-350330-1»

Numero Certificato Ineris 0080.EXP.03.0040 suppl. Cl, C2, C3, C4 e C5

Data Certificato 24.03.2004, 24.01.2005, 26.06.2008 e 18.08.2010 e 21.3.2011

Numero ONU 0455

Classe di rischio 1.4 S

Categoria P.S. V gruppo «D»

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi il sig. Antonio Dionisi, titolare delle licenze di deposito e vendita di esplosivi di II e III categoria T.U.L.P.S., in nome e per conto della «D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza Srl» con deposito in località Fanà di Comunanza (AP), ha prodotto gli attestati «CE del Tipo» rilasciati dall'Organismo Notificato «INERIS» su richiesta della Pacific Scientific Energetic Material Company - Chandler - Arizona (USA). Da tali certificati risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A04498

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario ad azione immunologica «Ingelvac PRRSFLEX EU liofilizzato» e «Ingelvac PRRSFLEX EU» solvente per sospensione iniettabile per suini.

Estratto decreto n. 76 del 21 maggio 2015

Procedura decentrata n. UK/V/0535/001/DC.

Medicinale veterinario ad azione immunologica Ingelvac PRRSFLEX EU liofilizzato e Ingelvac PRRSFLEX EU solvente per sospensione iniettabile per suini.

Titolare A.I.C.: La società Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Binger Straβe 173, 55216 Ingelheim am Rhein - Germania.

Produttore responsabile rilascio lotti: Lo stabilimento della ditta titolare dell'A.I.C. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Binger Straβe 173, 55216 Ingelheim am Rhein - Germania e in alternativa lo stabilimento Boehringer Ingelheim Animal Health Operation B.V. C.J. van Houtenlaan, 36 – 1381 CP Weesp – Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 Flacone da 10 dosi di liofilizzato + 1 flacone da 10 ml di solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 104746019;

1 Flacone da 50 dosi di liofilizzato + 1 flacone da 50 ml di solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 104746021;

1 Flacone da 100 dosi di liofilizzato + 1 flacone da 100 ml di solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 104746033;

1 Flacone da 250 dosi di liofilizzato + 1 flacone da 250 ml di solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 104746045;

12 Flaconi da 10 dosi di liofilizzato + 12 flaconi da 10 ml di solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 104746058;

12 Flaconi da 50 dosi di liofilizzato + 12 flaconi da 50 ml di solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 104746060;

12 Flaconi da 100 dosi di liofilizzato + 12 flaconi da 100 ml di solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 104746072;

12 Flaconi da 250 dosi di liofilizzato + 12 flaconi da 250 ml di solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 104746084;

25 Flaconi da 10 dosi di liofilizzato + 25 flaconi da 10 ml di solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 104746096;

25 Flaconi da 50 dosi di liofilizzato + 25 flaconi da 50 ml di solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 104746108;

25 Flaconi da 100 dosi di liofilizzato + 25 flaconi da 100 ml di solvente per sospensione iniettabile A.I.C. n. 104746110

25 Flaconi da 250 dosi di liofilizzato + 25 flaconi da 250 ml di solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 104746122.

Composizione:

Ciascuna dose (1 *ml)* contiene:

Liofilizzato:

Principio attivo:

Virus vivo attenuato della Sindrome Riproduttiva e Respiratoria del Suino (PRRSV), ceppo 94881 (genotipo 1);

Almeno: $10^{4,4}$ $TCID_{50}$-$10^{6,6}TCID_{50}$*

*Dose infettante il 50% delle colture di tessuto;

Eccipienti: Liofilizzato: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Eccipienti: Solvente: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Suini (dall'età di 17 giorni al termine dell'ingrasso).

Indicazioni terapeutiche:

Per l'immunizzazione attiva di suini clinicamente sani a partire dall'età di 17 giorni provenienti da allevamenti affetti da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria del suino (PRRSV) europeo (genotipo 1), per ridurre la carica virale nel sangue in animali sieropositivi in condizioni di campo.

In condizioni sperimentali di challenge in cui erano inclusi solo animali sieronegativi, è stato dimostrato che la vaccinazione riduce le lesioni polmonari, la carica virale nel sangue e nei tessuti polmonari nonché gli effetti negativi dell'infezione sull'incremento ponderale giornaliero. Una significativa riduzione dei segni clinici respiratori potrebbe essere inoltre dimostrata all'insorgenza dell'immunità.

Insorgenza dell'immunità: 3 settimane.

Durata dell'immunità: 26 settimane.

Validità:

del liofilizzato per vaccino confezionato per la vendita: 1 anno;

del solvente confezionato per la vendita: 3 anni;

dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: 8 ore.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A04432

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Insecinor» 10 mg/ml soluzione spot-on per bovini e ovini.

Estratto decreto n. 73 del 15 maggio 2015

Procedura decentrata n. UK/V/0479/001/DC.

Medicinale veterinario INSECINOR 10 mg/ml Soluzione spot-on per bovini e ovini.

Titolare A.I.C.: La società Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Camlough Road, Newry, Co. Down, BT35 6JP Northern Ireland.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento della società titolare dell'A.I.C. Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Camlough Road, Newry, Co. Down, BT35 6JP Northern Ireland.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104630013;

Flacone da 500 ml - A.I.C. n. 104630025;

Zainetto da 1 litro - A.I.C. n. 104630037;

Zainetto da 2,5 litri - A.I.C. n. 104630049.

Composizione: ogni ml contiene:

Principio attivo:

Deltametrina 10 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini e ovini.

Indicazioni terapeutiche: Per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pidocchi e mosche nei bovini; di zecche, pidocchi, melofagi e agenti di miasi cutanea negli ovini e di pidocchi e zecche negli agnelli.

Bovini: per il trattamento e la prevenzione di infestazioni sia da pidocchi succhiatori che da pidocchi masticatori, fra i quali Bovicola bovis, Solenopotes capillatus, Linognathus vituli e Haematopinus eurysternus in bovini da carne e da latte. Anche come ausilio al trattamento e alla prevenzione di infestazioni da mosche pungitrici e da mosche lambitrici, fra le quali Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca spp. e Hydrotaea irritans.

Ovini: per il trattamento e la prevenzione di infestazioni da zecche Ixodes ricinus, pidocchi (Linognathus ovillus, Bovicola ovis), melofagi (Melophagus ovinus) e agenti di miasi cutanea (di solito Lucilia *spp).*

Agnelli: per il trattamento e la prevenzione di infestazioni da zecche Ixodes ricinus e da pidocchi Bovicola ovis.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi.

Tempi di attesa:

Bovini:

Carne e visceri: 17 giorni;

Latte: zero ore;

Ovini:

Carne e visceri: 35 giorni;

Latte: uso non autorizzato in pecore che producono latte per il consumo umano.

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A04433

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rabisin»

Estratto del provvedimento n. 320 del 15 maggio 2015

Medicinale veterinario RABISIN (A.I.C. n. 101311).

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede in via Vittor Pisani, 16 – 20124 Milano.

Oggetto del provvedimento: Variazioni Tipo II.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte: modifiche dello schema vaccinale. Variazioni collegate a modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Per effetto della suddetta variazione i punti del RCP di seguito indicati e i rispettivi paragrafi degli altri stampati illustrativi devono essere modificati come di seguito indicato:

al punto 4.2 Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione

sostituire con la seguente frase: La durata della immunità indotta da un corretto schema vaccinale è:

in cani e gatti: fino a 3 anni;

nei cavalli: 1 anno;

in bovini e ovini: 3 anni.

Il contenuto del punto 4.9 Posologia e via di somministrazione

deve essere sostituito con:

Somministrare per via sottocutanea (eccetto nei cavalli) o intramuscolare, una dose da 1 ml secondo lo schema seguente:

Specie animale		Vaccinazione di base	Richiami
Cani, gatti		1 iniezione a partire dalle 12 settimane* di età.	Un anno dopo la vaccinazione di base. Poi a intervalli fino a 3 anni**
Cavalli	Soggetti di età inferiore ai 6 mesi	1 iniezione a partire dai 4 mesi di età* seguita da una 2ª iniezione 1 mese dopo.	Annuali
	A partire dai 6 mesi di età	1 iniezione.	
Bovini, ovini	Soggetti di età inferiore a 9 mesi	1 iniezione a partire dai 4 mesi di età*** seguita da una 2ª iniezione tra i 9 e i 12 mesi di età.	Annuali
	A partire dai 9 mesi di età	1 iniezione.	

* In caso un cane o un gatto sia stato vaccinato prima delle 12 settimane di età, la vaccinazione di base deve essere completata da una iniezione a partire dalle 12 settimane di età.

** L'intervallo del richiamo deve comunque essere conforme alla normative vigente.

*** In caso un cavallo, un bovino o un ovino sia stato vaccinato prima dei 4 mesi di età, lo schema della vaccinazione di base deve essere completato da una iniezione somministrata a partire dai 4 mesi di età.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A04434

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla determina 20 maggio 2015 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Riclassificazione del medicinale per uso umano "SINVACOR", ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 644/2015).». (Determina pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2015).

La pubblicazione della determina citata in epigrafe, riportata a pag. 91 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve ritenersi annullata. La stessa determina, nella sua integralità ed originalità, è pubblicata in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

15A04613

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-137) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00